Comuni de Aristanis Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170 www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 19	Del 18/01/2021
Località: Via Mattei, civico n. 30, Oristano - istituzione stallo di sosta riservato veicoli per scarico/carico di cose.	

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di Oristano 55 del 21 dicembre 2018, di nomina del Dottor Luigi Mele alla direzione del Settore Uffici in Staff che dal 01 gennaio 2019 incardina il Corpo Polizia Locale;

PREMESSO che nella Via Mattei, si rende opportuno provvedere all'istituzione di uno stallo di sosta riservato ai veicoli per lo scarico e carico di cose al servizio degli esercizi commerciali del luogo;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 205/2017 del 12/07/2017, del Dirigente del Settore Vigilanza, Trasporti e Viabilità, del Comune di Oristano, contenente disposizioni generali per l'istituzione di stalli di sosta riservati ai veicoli per carico/scarico di cose, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. g), del nuovo codice della strada, modificato dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), che ore recita "Prescrivere orari e riservare spazi per veicoli di categoria N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote), ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose";

TENUTO CONTO della richiesta della rivendita Tabacchi n. 34, con sede nella Via Mattei, 30, tendente a richiedere l'istituzione di uno stallo di sosta da destinare alla operazioni di carico e scarico di cose in Via Mattei;

RITENUTO opportuno individuare nella suddetta Via Mattei, in corrispondenza del civico n. 30, uno stallo di sosta da adibire esclusivamente al carico e scarico di cose per gli esercizi commerciali del luogo per un periodo massimo della sosta pari a 15 minuti per singolo veicolo, dalle ore 07:00 alle ore 18,00 di tutti i giorni feriali, festivi esclusi, con disco orario o altra forma di controllo equiparabile;

PRESO ATTO dell'esito positivo del sopralluogo effettuato da personale del Corpo Polizia Locale e Settore LL.PP., Ufficio Viabilità e Traffico, attinente al profilo viabilistico;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e sue modificazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992;

VISTO l'articolo 107 del Testo Unico Enti Locali, Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto Comunale;

RITENUTO nel pubblico interesse di dover provvedere in merito, sino a cessate esigenze del richiedente;

DATO ATTO che il soggetto richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

VALUTATO che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi (ex articolo 6 bis, Legge 241/1990 e sue modificazioni);

ORDINA

per i motivi in premessa, dalla data di realizzazione e completamento della segnaletica stradale:

- 1. **l'istituzione, nella Via Mattei, pressi civico n. 30,** per 12 (dodici) metri lineari, ai sensi del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e sue modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992, **di uno stallo riservato alla sosta di veicoli per effettuare operazioni di carico e scarico di cose,** per un periodo massimo della sosta pari a 15 minuti per ogni singolo veicolo, dalle ore 07:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali, esclusi i festivi, con disco orario o altra forma idonea di controllo (nelle restanti fasce orarie ovvero dalle ore 00:00 alle 06:59 e dalle ore 18:01 alle 24:00 dei giorni feriali, la sosta è consentita a tutte le categorie di veicoli;
- 2. **lo stallo di sosta** è da intendersi riservato esclusivamente ai veicoli di categoria N (veicoli a motore destinati al trasporti di merci, aventi almeno quattro ruote, compresi quelli di cui alle sotto-categorie N1, N2, N3), ai sensi della lettera c) comma 2 dell'art. 47 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs 285/1992 e s.m.i. (come disposto dall'ordinanza n. 205/2017 indicata in premessa);
- 3. **la realizzazione** della segnaletica stradale secondo le specifiche di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992, regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, è a cura del Servizio Trasporti Viabilità del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Oristano.

AVVERTE

che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia; **che** avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971 e, in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'articolo 74 del regolamento, Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992.

DEMANDA

Alla Polizia Locale e a tutti gli operatori di polizia stradale di cui all'articolo 12, Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) la vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 18/01/2021

Sottoscritta dal Dirigente MELE LUIGI con firma digitale

L'Istruttore Ignazio Sebis